

Leggo l'art. 7° (*V. Doc., pag. 205*).

(È approvato).

Segue l'art. 8° (*V. Doc., pag. 205*).

(È approvato).

Leggo l'art. 9° (*V. Doc., pag. 205*).

**OLDOINI.** Propongo un'aggiunta in favore della marina alla redazione dell'articolo della Commissione. Non è certamente mia intenzione fare eccezioni di merito fra l'armata di terra e l'armata di mare; ma dalle nozioni di fatto che vado a sottoporre alla Camera spero che si convincerà della giustizia del mio reclamo a favore delle pensioni delle vedove e figli degli ufficiali ed impiegati della regia marina.

Tutti gli ufficiali ed impiegati della regia marina lasciano in una cassa, detta *Invalidi*, dall'uso a cui è destinata, il 2 1/2 p. 0/0 all'anno sulle loro paghe; più vi versano l'aumento della paga per due mesi allorquando godono di qualche promozione, e più ancora, per lo stesso oggetto, loro è trattenuto il terzo della paga allorchè vanno in permesso.

Queste ritenute che loro son fatte, loro danno un diritto maggiore incontrastabile ad ottenere la pensione di ritiro per sé e per le vedove ed orfani, per le quali era stabilito che loro fosse dovuto la terza parte di ciò che era dovuto al marito, come risulta da un dispaccio ministeriale in data del 22 maggio 1841.

In siffatta disposizione però non appariva ancora tutta la giustizia ed equità a cui le ritenzioni che si fanno agli ufficiali ed impiegati della regia marina loro davano diritto; poichè alla pensione le vedove non avevano diritto se non dopo 50 anni di servizio del marito, come lo avevano quelle dei militari appartenenti all'armata di terra, che mai avevano contribuito ad alimentare una cassa degli *Invalidi* (vera cassa di risparmio dei militari). Su questa considerazione il 13 agosto 1846 emanò dal Ministero una modificazione relativa agli anni di servizio per la concessione di pensione a vedove o figli di militari od impiegati della regia marina, la quale stabilisce che queste vedove o figli entrano nel diritto di avere il terzo della pensione che spetterebbe al marito, allorquando questi ha compiuto 20 anni di servizio con retribuzione alla cassa *Invalidi*.

Quindi propongo che si specifichi nell'articolo il citato dispaccio ministeriale 13 agosto 1846, che modifica a favore delle vedove e figli dei militari ed impiegati della regia marina la legge del 22 maggio 1841.

**RICOTTI, relatore.** Come avrà potuto raccogliere dalla esposizione che precede il testo di legge emendato dalla Commissione, la Camera avrà osservato che disposizioni speciali riguardano gl'individui della regia marina. Queste disposizioni si attaccano all'esistenza della cassa così detta *Invalidi*. Questa cassa è composta di fondi diversi. A formarla, infatti, fra le altre molteplici sorgenti concorre la marina mercantile, mediante le ritenzioni che si fanno sopra le paghe ed altri diritti; concorre eziandio la marina militare mediante ritenzioni e simili diritti che si percepiscono sopra tutti gli individui della marina militare. Alcuni regolamenti speciali, e più di tutti quello del 1827, fissano i proventi di questa cassa degl'*Invalidi* e il modo con cui si deve provvedere con essa alle pensioni da accordarsi ai figli ed alle famiglie di coloro che morissero per regio servizio. Ma le norme sulle quali le pensioni degl'individui della marina sono fissate in codesti regolamenti, non sono eguali a quelle che riguardano le pensioni da accordarsi ai militari di terra. Lo spirito della legge tal qual era stata proposta dal ministro della guerra era quello di avvantaggiare non solo le famiglie dei militari di terra, ma eziandio in eguale proporzione le famiglie dei militari di

mare. Ora per le pensioni da concedersi alle famiglie dei militari di mare, come diceva, diverse sono le norme relativamente all'età, al numero degli anni di servizio ed anche alla qualità di questo servizio; talchè non solo vi si tien conto del servizio militare, ma eziandio del servizio mercantile. È evidente che la formola adottata per le pensioni dei militari di terra non si possa se non nella sua generalità adottare anche per quelli di mare, ed è in questo senso che la Commissione la adottò.

La Commissione disse: « per le vedove dei militari di terra la pensione sarà raddoppiata. » Essa pensò di dover stabilire lo stesso per le pensioni degl'individui della regia marina militare. Ma in che modo sarà raddoppiata? La Commissione propone che venga raddoppiata, giusta le norme che sono specialmente praticate per i militari di mare. Con queste norme verranno non solamente rispettati i diritti che sceverano i militari di terra da quelli di mare, ma anche i diritti speciali alle varie classi della gente di mare. Per esempio, vi è il regolamento del 1827 il quale fissa le norme delle pensioni pei bassi ufficiali e simili della regia marina. Vi son pure regolamenti posteriori i quali fissano le norme che sono diverse per le pensioni da accordarsi alle famiglie degli ufficiali, dei meccanici ed altri simili.

La Commissione ha creduto di accostarsi all'idea del ministro ed all'idea della nazione, proponendo che venga raddoppiata la pensione per le famiglie di tutti quegli individui della regia marina che venissero a morire pendente il servizio: ma ciò giusta le norme e i privilegi particolari ad essa marina.

**OLDOINI.** Osserverò al signor relatore che la Commissione essendosi riferita ai regolamenti della marina citandò specialmente le leggi che la riguardano a proposito di quanto si tratta, ha lasciato di far menzione del dispaccio ministeriale 13 agosto 1846 che modifica a favore della regia marina la legge 22 maggio 1841, sia rapporto all'ammontare della pensione, che al tempo del servizio. Io insisto perchè venga esplicitamente citato tale dispaccio, facendo perciò un emendamento che deposito sul tavolo del presidente, il quale consiste nell'aggiunta seguente da porsi dopo le parole 3 aprile 1845: « e senza pregiudizio delle modificazioni contenute nel dispaccio ministeriale 13 agosto 1846. »

**RICOTTI, relatore.** Io prego il signor Oldoini a voler considerare che questa osservazione non riflette le famiglie dei militari morti nel servizio, ma bensì quelle dei militari morti in ritiro. In conseguenza essa non trova luogo nel primo alinea di questo articolo, ma bensì nel secondo.

**IL PRESIDENTE.** Se la Commissione aderisce alla proposta aggiunta...

**RICOTTI, relatore.** La Commissione non può aderire; e crede anzi che il signor Oldoini non avrà difficoltà a ritirare la sua proposizione.

**IL MINISTRO DELLA GUERRA.** Io credo che sia da preferirsi l'articolo quale era nel progetto ministeriale perchè più semplice e più chiaro, lasciandosi che il Ministero provveda con riparto uguale da prendersi poi sulla cassa. Io credo che questo mescolare il denaro della cassa degli *Invalidi* con quella del Governo non convenga per nissun verso, e sia meglio che l'uomo di mare cominci ad avere quello che gli compete a seconda de'fondi che esistono. Per il che mi sembra più chiaro il progetto ministeriale. I benefizi accordati dalla presente legge sono pure estesi anche alle vedove e figli degli individui appartenenti alla regia marineria, salve le disposizioni per le quali le pensioni loro assegnate sono accordate dalla cassa generale. Mi pare adunque che la cosa sia chiara: entrano nella categoria come militari di terra; di più